

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
DELLE MANIFESTAZIONI DI
SORTE LOCALI ORGANIZZATE
NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO**

Approvato con Delibera Consiglio
Comunale n.9 del 2 marzo 2004 e
modificato con delibera di Consiglio
Comunale n.37 del 21.04.2005

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI ORGANIZZATE NEL COMUNE DI TAGLIO DI PO

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il procedimento relativo alle manifestazioni di sorte locali.

Per manifestazione deve intendersi l'iniziativa culturale, politica, ricreativa, sportiva di interesse generale, portata a conoscenza della collettività in forma pubblica con le ordinarie forme pubblicitarie.

Art.2 – Definizione

Le manifestazioni di sorte locali, così come individuate dal Titolo II del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430 e distinte in tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficenza, sono manifestazioni locali che si svolgono nell'ambito del territorio comunale di Taglio di Po.

Art.3 – Norme residuali

Per quanto non direttamente disciplinato dagli statuti costitutivi si farà riferimento alle disposizioni di cui al Capo I, II e III del titolo II del Codice Civile.

Art.4 – Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è l'ufficio attività produttive.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali individua l'unità responsabile del procedimento.

Art.5 – Adempimenti del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento:

- a) accerterà preliminarmente, a pena di inammissibilità, che la comunicazione sia stata presentata nei termini previsti;
- b) verificherà che sia stata data preventiva comunicazione all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Venezia per il rilascio del prescritto nulla osta, come previsto dall'art.39 comma 13 *quinques* della legge 24 novembre 2003 n.326;
- c) svolgerà l'attività istruttoria di cui all'art.6 della Legge n.241/90;
- d) provvederà agli adempimenti di cui agli artt.7 e 8 della Legge n.241/90;
- e) provvederà a dare le comunicazioni di cui ai commi 3 e 6 dell'art.3 del D.P.R. n.300/1992. La comunicazione di cui al comma 3 sospende, sino alla regolarizzazione della comunicazione e/o alla presentazione della documentazione mancante, il decorso del termine dei 30 giorni.

Art.6 – Comunicazione

Lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali sono soggette a **comunicazione** da parte della persona fisica rappresentante dell'ente, associazione, comitato e Onlus così come risulta dallo statuto costitutivo, da inviarsi al Prefetto competente e al Sindaco.

La persona fisica di cui al precedente comma può delegare, con provvedimento formale, altra persona a gestire il procedimento amministrativo.

La comunicazione potrà essere presentata direttamente all'ufficio attività produttive o alternativamente, al protocollo del Comune almeno **trenta** giorni prima dello svolgimento della manifestazione di sorte locale.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate direttamente all'ufficio in tempo utile per consentire i controlli secondo valutazione discrezionale del responsabile del procedimento e comunque non meno di **tre** giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della manifestazione di sorte.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del rappresentante dell'ente organizzatore incaricato degli adempimenti di cui all'art.14 commi 8 e 9 del D.P.R. 430/2001.

Art.7 – Allegati alla comunicazione

Alla comunicazione relativa alle manifestazioni di sorte locali dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) LOTTERIA

- regolamento nel quale sono indicati la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico qualora prevista e pagamento del relativo tributo;
- accettazione del delegato nell'ipotesi di cui all'art.6 comma 2 del presente regolamento;
- copia della comunicazione inviata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di Venezia e all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo.

b) TOMBOLE

- regolamento nel quale sono indicati la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La Cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro presso la Tesoreria Comunale.
- autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico qualora prevista e pagamento del relativo tributo;
- accettazione del delegato nell'ipotesi di cui all'art.6 comma 2 del presente regolamento;
- copia della comunicazione inviata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di Venezia e all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo.

c) PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

- numero dei biglietti che si intende emettere ed il relativo prezzo;
- accettazione del delegato nell'ipotesi di cui all'art.6 comma 2 del presente regolamento;

- copia della comunicazione inviata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ispettorato Compartimentale di Venezia e all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo.

Art.8 – Estrazioni

Le estrazioni delle lotterie e delle tombole sono pubbliche.

Le modalità delle estrazioni sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.

Nell'avviso di cui sopra dovranno essere indicati:

- gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto e al Sindaco;
- il programma della lotteria e della tombola;
- le finalità che motivano lo svolgimento della manifestazione;
- la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita per le lotterie;
- la serie e la numerazione delle cartelle messe in vendita per le tombole.

Art.9 – Incaricato del Sindaco

Il Sindaco nomina un dipendente dell'Ufficio Attività Produttive e, in sua sostituzione, gli Agenti di Polizia Municipale, con il compito di:

- a) verificare e garantire la pubblicità delle estrazioni;
- b) accertarsi che l'estrazione venga portata a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione attraverso "avviso al pubblico". Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. Il comunicato e gli avvisi dovranno essere sottoscritti dal soggetto che ha presentato la comunicazione;
- c) accertare che un rappresentante dell'organizzazione provveda:
 - a ritirare, prima dell'estrazione, tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute;
 - a verificare che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto;
 - dare comunicazione al pubblico dei biglietti o delle cartelle (se si tratta di tombole) dichiarati nulli;
- d) ricevere copia del relativo processo verbale redatto dal rappresentante dell'ente organizzatore che attesterà previa sottoscrizione il regolare svolgimento della manifestazione di sorte locale;
- e) verificare che i premi messi in palio nelle lotterie e nelle pesche di beneficenza consistano solo in servizi e beni mobili esclusi denaro, titoli pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e metalli preziosi in verghe. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle Tombole.
- f) redigere e a trasmettere al Sindaco ed in copia alla Polizia Municipale, apposito processo verbale attestante il regolare svolgimento della manifestazione di sorte, segnalando, altresì, eventuali irregolarità che possano innescare procedimenti sanzionatori da parte della Polizia Municipale.

All'incaricato del Sindaco spetta un'indennità di presenza nella seguente misura:

- 40,00 per manifestazioni che si svolgono nel centro del paese
- 50,00 per manifestazioni che si svolgono nelle frazioni.

Art.10 – Procedimento sanzionatorio

La Polizia Municipale ricevuta copia del verbale dell'incaricato del Sindaco, qualora riscontri violazioni di legge o di regolamento provvederà ad instaurare apposito procedimento amministrativo sanzionatorio.

Art.11 – Sanzioni

Salvo quanto previsto dalle disposizioni particolari di legge l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di •25,00 ad un massimo di •516,00.

Autorità competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

I soggetti nei cui confronti viene instaurato il procedimento sanzionatorio possono chiedere, inoltre, di essere sentiti personalmente dal Sindaco il quale può delegare il Comandante della Polizia Municipale.

Art.12 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e regolamento che disciplinano la materia.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.